

TI_GERICHTE 14.2017.228 vom 28. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.228

FR: TI_GERICHTE 14.2017.228 du 28 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2017.228 del 28 maggio 2018

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Fatture, email e messaggi elettronici (chat) sprovvisti di firma manoscritta o elettronica riconosciuta

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l'istanza dopo aver considerato che lo scambio di messaggi di posta elettronica intercorsa tra le parti può essere " ritenuto una valida dimostrazione dell'esistenza di una conferma di diversi ordini precedentemente effettuati per la fornitura del materiale " indicato sugli stessi. Egli ha inoltre osservato come dall'ulteriore corrispondenza prodotta dall'istante risulti che anche le variazioni di prezzo sono state accettate dall'escussa e che il suo rappresentante, dopo l'invio della fattura, ha ammesso l'obbligo della società di dover corrispondere quanto preteso dalla CO 1 Il primo giudice ha però limitato gli interessi al tasso legale del 5% (anziché dell'8% preteso dall'istante) e ne ha posticipato la data d'inizio del decorso al 10 aprile 2017, ossia alla data della prima messa in mora dimostrata.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 ribadisce l'assenza, agli atti, di qualsivoglia documento che possa essere considerato un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF. In particolare essa rileva come né gli ordini di acquisto, né le fatture e i documenti di trasporto prodotti dall'escutente sono stati sottoscritti dal proprio amministratore unico. Nemmeno lo scambio email intercorso tra le parti può, a mente della RE 1, costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, dal momento che le stesse non consentono un'identificazione certa della loro provenienza e ad ogni modo non risultano essere state trasmesse da un organo abilitato a rappresentare e a vincolare la società.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

C ostituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, che reca la firma manoscritta (nel senso dell'art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) dell'escusso o del suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III

301 consid. 2.3.1 con rimandi).

E. 5.2

Nella fattispecie, come rettamente osservato dalla reclamante, nessuno dei documenti prodotti dall'istante reca la firma manoscritta del rappresentante della società escussa (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC), né la documentazione riveste d'altronde le caratteristiche di un atto pubblico. a) Nello specifico, semplici fatture come quelle prodotte dall'istante (_____ e _____), ove non siano sottoscritte da un rappresentante della debitrice, non possono costituire secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2). b) Neppure l'email dell'11 luglio 2016 o il (fitto) scambio di messaggi elettronici (chat) possono assurgere a un riconoscimento di debito, in assenza di una firma manoscritta o di una firma elettronica riconosciuta (Veuillet , in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF). Ciò vale in particolare per il messaggio del 1° dicembre 2016 attribuito dal Giudice di pace al rappresentante dell'escussa, per tacere del fatto che non spettava al giudice del rigetto spulciare la documentazione prodotta al fine di estrapolarne un eventuale obbligo della convenuta di saldare le fatture dell'istante. Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle richieste elettroniche di pagamento è senza rilievo in questa sede, perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto della firma dell'escussa, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell'opposizione (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b, 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2).

E. 5.3

Errata, la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell'istanza. La decisione odierna, ad ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'413.78, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dall'istante, sono poste a suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 300.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.